

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 830-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PAFUNDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLINGIERI, MONNI, AZARA, ANGELINI Armando, ANGELILLI, MAGLIANO Giuseppe, JANNUZZI, SCHIETROMA, SALERNI e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1965

Riconoscimento dell'Istituto internazionale
di studi giuridici come Ente di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 830, si provvede al riconoscimento quale Ente di diritto pubblico dell'Istituto internazionale di studi giuridici costituito in Roma con atto per Notar Camillo Paliani in data 12 luglio 1958 sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e con la Presidenza onoraria dell'onorevole Enrico De Nicola.

Finalità dell'Istituto è quella di studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti internazionali, le soluzioni dei problemi che interessano le legislazioni di tutti i Popoli, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali allo scopo di elaborare e fissare i principi fondamentali di diritto comuni a tutti i Paesi.

A tal fine sono state tenute interessanti conferenze di studiosi di diritto per enunciare tali principi e sollecitare la elaborazione delle norme regolatrici degli istituti fondamentali comuni alle diverse Nazioni.

L'attività dell'Istituto ha riscosso già il favore di varie altre Nazioni e sono stati a cura dell'Istituto pubblicati studi e volumi relativi a riforme del codice penale, di procedura penale e dei più importanti istituti del diritto civile.

Risulta anche in stato di avanzata preparazione il programma di pubblicare una rivista in quattro lingue riguardante i vari rami del diritto e costituente un panorama completo del movimento giuridico comune a tutto il mondo, riassumendovi le più importanti leggi approvate dai vari Parlamenti

e contenente, altresì, la cronaca dei congressi giuridici nazionali ed internazionali.

La complessità dei compiti suindicati giustifica il conferimento all'Istituto del carattere di Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Quale contributo finanziario indispensabile per la vita dell'Istituto stesso, il Ministro competente, ha disposto un contributo annuo di lire 10 milioni per i fini di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

In conseguenza occorre sopprimere il primo comma dell'articolo 4 e sostituire il secondo comma con il seguente:

« È concesso, a partire dal 1° gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 5 il testo precedente viene sostituito col seguente:

« Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernenti variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

È soppresso l'articolo 6.

Propongo, pertanto, agli onorevoli colleghi di voler dare voto favorevole al testo del disegno di legge come sopra emendato.

PAFUNDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERLINGIERI
ED ALTRI

Art. 1.

L'Istituto internazionale di studi giuridici, costituito in Roma con atto in data 9 luglio 1958, n. 6692 di Repertorio — Raccolta n. 3000 per Notar Camillo Paliani, iscritto nel Ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri e registrato a Roma il 12 luglio 1958, al n. 664, vol. 135/4, è riconosciuto come Ente di diritto pubblico, per lo studio ed i problemi giuridici di più generale interesse, sul piano interno ed internazionale.

L'Istituto — che è retto dalle disposizioni dello Statuto, approvato dai Soci fondatori ed allegato all'Atto costituzionale — è sottoposto alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dello Stato.

L'Assemblea generale dell'Istituto delibera il bilancio di previsione almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il terzo mese dal termine dell'esercizio stesso.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro di grazia e giustizia che, di concerto col Ministro del tesoro, provvede alla loro approvazione.

Art. 3.

La revisione della gestione dell'Istituto è affidata a un Consiglio di revisione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un Revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

b) un Revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro di grazia e giustizia;

c) un Revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: disegno di legge d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri).

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti: Codice civile.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'Assemblea generale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i Revisori nominati nel corso del triennio.

Ai Revisori spetta un emolumento annuo nella misura determinata dall'Assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 4.

È concesso a favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici, un contributo straordinario di lire 5 milioni per le spese di primo impianto.

Allo stesso Istituto è concesso per il suo funzionamento, un contributo di lire 10 milioni a partire dall'esercizio 1964-65.

Art. 5.

Ai contributi di cui all'articolo precedente si provvede con apposito capitolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Soppresso.

È concesso, a partire dal 1° gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10.000.000 in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1965 si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Soppresso.